

ATTO DI CONVENZIONE

Tra

L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, (di seguito per brevità denominato Committente) con Sede in Sondrio, codice fiscale 01165400589 partita iva 00968951004, in persona del responsabile della Sede di Sondrio, domiciliato per la carica in Via Trieste n. 1 - 23100 Sondrio

e

L'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, (di seguito per brevità denominata Azienda) con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 00202030144, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Beatrice Stasi

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Oggetto del contratto):

L'Azienda assicura, tramite le proprie equipe mediche e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, l'effettuazione delle visite specialistiche e la consulenza medico-legale, a favore dei pazienti infortunati e tecnopatici afferenti all'I.N.A.I.L., sede di Sondrio, nelle specialità di seguito elencate:

- **Audiologia-Otorinolaringoiatria**
- **Neurochirurgia**

La consulenza in argomento verrà espletata fuori orario di lavoro, negli ambulatori e con lo strumentario messo a disposizione dall'INAIL presso la propria Sede sulla base di un accesso settimanale o comunque secondo le esigenze rappresentate e concordate con l'INAIL.

Durante gli accessi dello specialista i pazienti dovranno presentarsi muniti di apposita impegnativa (mod. 127/I), copia della quale verrà riconsegnata all'INAIL, in sede di fatturazione delle prestazioni.

La certificazione specialistica deve essere riconsegnata, a cura del sanitario che ha effettuato la prestazione, entro cinque giorni dalla conclusione della prestazione, in busta chiusa, indirizzata al medico Inail, richiedente la prestazione sanitaria.

Articolo 2 (Durata del contratto, recesso e risoluzione):

Il presente contratto avrà durata di un anno a partire dal 1° gennaio 2015.

Il rapporto non potrà essere rinnovato tacitamente, ma andrà rinnovato di anno in anno. Qualora, in corso della vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata r.r. con preavviso di tre mesi.

Il particolare la parte Committente si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi attività di consulenza.

Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "Atto

aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda Ospedaliera.

Articolo 3 (Compenso del contratto e modalità di pagamento):

Il Committente si impegna a corrispondere per tale attività all'Azienda il compenso forfetario di **Euro 110,00** sulla base di ogni singolo mod 127/I presentato e corrispondente ad una singola visita effettuata (La visita di otorinolaringoiatria comprende gli esami dell'udito e la perizia medico legale).

L'Azienda fatturerà le prestazioni erogate con cadenza mensile sulla base delle richieste di liquidazione, riportante gli importi per i quali emettere fattura, cui andrà allegata la copia del mod. 127/I di cui all'art. 1.

Il Committente accrediterà gli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Articolo 4 (Ulteriori esami):

Le eventuali prestazioni richieste dal Committente in aggiunta alle visite specialistiche – anche di altre specialità – verranno assicurate all'interno del normale orario di servizio e fatturate secondo il Tariffario recepito con D.M. 22.07.1997 e successive modifiche e con eventuali variazioni apportate in sede regionale.

Le visite verranno di volta in volta prenotate dal committente tramite CUP (Centro Unico Prenotazioni) salvo successive modifiche che introducano modalità diverse di prenotazione.

Articolo 5 (Copertura assicurativa):

L'Azienda Ospedaliera garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda ospedaliera o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà del Committente.

Articolo 6 (Privacy):

L'Azienda Ospedaliera si rende garante che il personale da essa destinato all'esecuzione del presente contratto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà.

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n 196 Codice in materia dei dati personali.

La sottoscrizione del presente atto comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

Articolo 7 (Oneri fiscali):


Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n 131/di legge. Le spese di bollo del contratto sono a carico della parte che vi ha dato causa.

Articolo 8 (Foro competente)

Per eventuali controversie è competente il foro di Sondrio.

Sondrio, 23 GEN 2015

Per l'Inail
Sede di Sondrio
Il Direttore della Sede



Per l'Azienda Ospedaliera
della Valtellina e Valchiavenna
Il Direttore Generale

